

# CAMERA DEI DEPUTATI<sup>N. 1404-A</sup>

## RELAZIONE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE - MARINA MERCANTILE  
- POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

(RELATORE **MARZOTTO CAOTORTA**)

SULLA

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MARZOTTO CAOTORTA, LA ROCCA, PICCINELLI,  
LUSSIGNOLI, BOCCHI, SARTI**

*Presentata il 28 aprile 1977*

**Tabelle nazionali delle qualifiche del personale  
addetto ai pubblici servizi di trasporto**

*Presentata alla Presidenza il 21 settembre 1977*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'inquadramento tabellare delle qualifiche del personale di ferrovie, tranvie, autolinee, linee di navigazione interna lagunare, funivie e funicolari, esercite da aziende municipalizzate o consortili di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, oppure dall'industria privata, è principalmente disciplinato dalla legge 6 agosto 1954, n. 858.

Al momento dell'emanazione, con detta legge si era voluto eliminare le difformità

di situazioni esistenti fra le varie aziende del settore che di fatto avevano stabilito tabelle di inquadramento dei propri dipendenti in forma autonoma e differenziata, realizzando un coordinamento delle preesistenti qualifiche, da valere su scala nazionale.

Peraltro l'ordinamento in vigore deve ora considerarsi superato tenendo conto della evoluzione tecnologica verificatasi nelle aziende, delle profonde trasformazio-

ni dei servizi e della modificazione della professionalità del personale.

Ne è conseguita una più stretta connessione, tecnica ed organizzativa, fra i diversi sistemi di esercizio del trasporto pubblico e quindi è emersa la necessità di evitare la differenziazione prevista dalla legge 6 agosto 1954, n. 858 con le tabelle, allegato A), relative al personale di ferrovie e tranvie extraurbane di carattere ferroviario, e allegato B), relative al personale di autofilotranvie urbane ed extraurbane di carattere urbano.

Tali profonde trasformazioni hanno indotto a riesaminare il quadro generale di questo ordinamento, allo scopo di realizzare inquadramenti rispondenti ad una moderna ed efficiente organizzazione delle aziende del settore, basati sul contenuto professionale delle diverse mansioni.

A tal fine è stata prevista, secondo quanto stabilito dall'articolo 8 dell'accordo nazionale 22 giugno 1973, stipulato tra le aziende ed i sindacati dei lavoratori, la riduzione delle attuali 14 classi di qualifica a 10 livelli.

Lo studio di questa nuova sistemazione è stato effettuato da una commissione, istituita con decreto ministeriale 28 novembre 1974 composta dalle parti sindacali con l'intervento dei rappresentanti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dei trasporti, dell'interno e del tesoro, che è pervenuta alla individuazione di alcuni principi generali, sulla cui scorta è stato poi elaborato un testo, sottoscritto dalle parti il 10 luglio 1976.

Da allora è ormai passato un anno, ma le aziende non possono applicare le nuove tabelle finché queste non sono approvate per legge, né il Governo ha presentato un disegno di legge in merito. Da questo stato di cose deriva un grave disagio tra i lavoratori, con agitazioni dannose per lo svolgimento del servizio pubblico, per cui è sembrato opportuno presentare questa proposta di legge al Parlamento.

A questo riguardo è necessario segnalare come durante la discussione in Commissione di questa legge sono emerse perplessità circa la legittimità costituzionale di una regolamentazione legislativa relativamente all'inquadramento delle categorie dei lavoratori di questo settore.

A questo proposito è da osservare che il rapporto di lavoro degli autoferrotrenvieri ed internavigatori rappresenta, secondo la sentenza della Corte di Cassazione

n. 1182, del 15 maggio 1964, una posizione intermedia tra quella del pubblico impiego e quella dell'impiego privato. Si legge, infatti, in un brano di questa sentenza: « Questa Suprema Corte ha avuto occasione di affermare che il rapporto suindicato si distingue nettamente dal comune rapporto di lavoro a tempo indeterminato di diritto privato ed ha sottolineato al riguardo la specialità dello *status* di cui gode il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione. E siffatto indirizzo va confermato ove si consideri che il rapporto in parola è soggetto ad una regolamentazione la quale, oltre ad imprimergli caratteri peculiari (la cosiddetta specialità, che ha il suo tratto saliente nella stabilità relativa del dipendente, ma si riscontra anche nelle garanzie disciplinari, nel trattamento di previdenza ed assistenza, ecc.) è diretta a disciplinare il rapporto stesso interamente e cioè nella costituzione, nelle vicende e nel contenuto essenziale, sicché l'applicabilità della normativa generale in tema di rapporto di lavoro resta esclusa dall'esistenza di tale normativa speciale, per un principio fondamentale in tema di efficacia della legge. In fondo, più che l'astratta contrapposizione fra impiego pubblico e impiego privato e la collocazione del rapporto di cui trattasi in una posizione intermedia fra l'uno e l'altro in relazione alle connotazioni di indole pubblicistiche che sono connesse alla destinazione del personale all'esercizio di un pubblico servizio, ciò che è decisivo per ritenere inapplicabile la normativa generale sullo *status* del lavoratore subordinato (sezione III, titolo II, libro V del codice civile) è appunto l'esistenza di una speciale regolamentazione legale organica (si badi che per l'articolo 2129 del codice civile, in mancanza di siffatta regolamentazione, la predetta normativa generale è applicabile ai dipendenti da enti pubblici) e cioè di una regolamentazione legale costituente sistema per la sua idoneità a disciplinare interamente la categoria di rapporti in argomento e per la reciproca connessione che sussiste anche tra le norme concernenti lo stato giuridico in senso stretto e quelle concernenti il trattamento di previdenza e assistenza ».

Questa tendenza della Suprema Corte viene del resto confermata dal costante orientamento della giurisprudenza.

È noto, del resto, che il trattamento giuridico del personale di questo settore è re-

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

golato dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, dal titolo: « Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione e successive modificazioni legislative ».

Ora tale decreto non solo non è mai stato dichiarato incostituzionale, ma è stato poi integrato da successive leggi le quali, a loro volta, non sono mai state impugnate per illegittimità costituzionale.

Mi riferisco precisamente alla seguente normativa:

legge 1° agosto 1941, n. 1063: « Modificazioni al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, che disciplina lo stato giuridico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in concessione »;

decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 97: « Rappresentanze delle Aziende esercenti ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna e del personale ad esse dipendente nei Consigli di disciplina e nelle commissioni amministratrici delle casse speciali di previdenza e soccorso »;

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 575: « Proroga della validità del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 97, relativo alla nomina dei membri dei Consigli di disciplina e delle casse soccorso e delle casse speciali di previdenza, istituite presso Aziende esercenti ferrovie, tranvie, linee di navigazione interna in regime di concessione »;

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 novembre 1947, n. 1363: « Abolizione della categoria del personale ordinario di cui all'articolo 8 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, relativo al trattamento del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna esercitate in regime di concessione »;

decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 657: « Inquadramento nella categoria di ruolo di cui al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, del personale effettivo di autofilovie esercitate da aziende tranviarie nello stesso centro urbano »;

legge 24 maggio 1952, n. 628: « Estensione delle norme del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, al personale delle filovie urbane ed extraurbane e delle autolinee urbane »;

legge 3 novembre 1952, n. 1982: « Modificazioni agli articoli 38 e 54 dell'allegato A) al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, relativo allo stato giuridico del personale delle ferrotranvie e linee di navigazione interna »;

legge 6 agosto 1954, n. 858: « Approvazione delle tabelle nazionali di qualifiche del personale dei pubblici servizi di trasporto in concessione (legge che viene sostituita integralmente dalla presente proposta);

legge 2 maggio 1955, n. 404: « Istituzione della classe VIII-bis e della corrispondente qualifica del bigliettaio scelto nelle tabelle nazionali (Allegato B) delle qualifiche del personale di pubblici servizi di trasporto in concessione, approvate dalla legge 6 agosto 1954, n. 858 »;

legge 26 luglio 1956, n. 1034: « Modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 novembre 1947, n. 1363: Passaggio in ruolo di alcune categorie del personale dipendente da aziende ferrotranviarie e degli agenti dei servizi di navigazione aventi qualifiche assimilate »;

legge 24 luglio 1957, n. 633: « Modifiche all'articolo 10 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione »;

legge 4 febbraio 1958, n. 22: « Modifica alla legge 6 agosto 1954, n. 858, riguardante le qualifiche del personale dei pubblici servizi di trasporto in concessione »;

legge 22 settembre 1960, n. 1054: « Estensione delle norme contenute nel regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, al personale degli autoservizi extraurbani »;

legge 28 luglio 1961, n. 830: « Disposizioni in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione e miglioramenti per alcune categorie di pensionati del Fondo istituito con l'articolo 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311 » (modifica dell'articolo 12 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148);

legge 5 marzo 1963, n. 390: « Costituzione del Consiglio di disciplina per il personale dei pubblici trasporti, di cui al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive aggiunte e modificazioni »;

legge 28 marzo 1968, n. 376: « Modifiche alle norme sulla previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in

concessione » (sostituzione dell'articolo 28 del regolamento allegato A) al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148).

Come si vede vi è una intera legislazione (si tratta di ben 16 provvedimenti), di cui non è mai stata messa in dubbio la legittimità costituzionale, salvo alcuni specifici articoli che riguardavano alcuni aspetti normativi di particolari istituti; il che conferma la legittimità dello stato giuridico nel suo complesso.

Di tutte queste leggi si tratta ora di sostituire, come ho detto in premessa, soltanto la legge 6 agosto 1954, n. 858, che è stata integrata dalle leggi 2 maggio 1955, n. 404 e 4 febbraio 1958, n. 22, che vengono pertanto abrogate con l'articolo 2 della proposta in discussione.

Stando così le cose, appare pretestuoso il riferimento circa la inopportunità di una regolamentazione legislativa delle tabelle di inquadramento del personale di questo settore che, invece, richiedono, proprio per la natura di servizio pubblico del settore stesso, una chiarezza normativa alla quale possano attenersi con certezza sia le aziende che le organizzazioni sindacali.

Che poi tali tabelle siano il risultato di una elaborazione avvenuta fuori della sede parlamentare, ciò non deve stupire, in quanto, data la complessità tecnica della materia, questo era non solo inevitabile, ma necessario. Comunque la elaborazione stessa non è stata frutto soltanto di una trattativa sindacale fra i rappresentanti delle aziende di trasporto e dei lavoratori, ma il risultato del lavoro della già citata Commissione istituita presso il Ministero del lavoro con decreto ministeriale 28 novembre 1974, della quale, oltre i rappresentanti delle parti sindacali, facevano parte rappresentanti del Ministero del lavoro, del tesoro, dei trasporti e dell'interno.

Nel corso del proprio esame, la Commissione di merito ha approvato alcuni emendamenti agli articoli proposti dal Governo oltre ad alcune correzioni tecniche alle note esplicative delle tabelle.

Questi emendamenti, che la Commissione propone per garantire una forma legislativamente più chiara e corretta della normativa, concernono principalmente l'articolo 4, dove si è aggiunto un comma con cui si indica la procedura e i parametri per la distinzione delle aziende; l'articolo 7, in cui si è esplicitato, per quanto discendente dai principi generali, la possibilità di tutela giudiziaria avverso l'attribuzione delle nuove qualifiche; l'articolo 9, nel quale si sono precisati i limiti alle promozioni ed avanzamenti, nonché le procedure per acquisire qualifiche di grado superiore che comportino un mutamento sostanziale di mansioni. Queste ultime sono state individuate nel concorso e nella prova selettiva e/o attitudinale, che appaiono le più funzionali alle esigenze della selezione.

Quanto all'emendamento all'articolo 10, riportato come nuovo primo comma, è da notare che esso non appare sufficientemente chiaro e che quindi andrà perfezionato nel corso della discussione degli articoli.

Onorevoli colleghi, è opinione della Commissione e mia personale che questa proposta di legge, al di là degli accennati ma inconsistenti dubbi di correttezza formale, costituisce un valido strumento per la definizione dello *status* giuridico del personale di questo settore del trasporto pubblico e per la pacificazione dei contrasti sindacali.

Pertanto, auspicando una proficua ed ampia discussione, si confida in una rapida approvazione del provvedimento.

MARZOTTO CAOTORTA, *Relatore.*

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*(Campo di applicazione).*

La presente legge si applica al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, soggetto alla disciplina del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 e successive modifiche ed integrazioni.

Al predetto personale possono essere assegnate soltanto qualifiche previste dalle allegate tabelle, secondo le note esplicative ed i criteri stabiliti dalle stesse.

ART. 2.

*(Abrogazione di norme).*

Sono abrogate le norme di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 858 e successive modifiche ed integrazioni.

Tali norme sono integralmente sostituite da quelle contenute nella presente legge e nelle allegate tabelle delle qualifiche e relative note esplicative.

Le norme regolamentari e le clausole contrattuali in contrasto con la presente legge sono nulle di diritto.

ART. 3.

*(Inquadramento unico del personale).*

Il personale, di cui all'articolo 1, è inquadrato in una classificazione unica nell'ambito di ciascuna tabella.

ART. 4.

*(Tipi di aziende).*

Agli effetti dell'assegnazione delle qualifiche, le aziende si distinguono in tipi diversi.

Per le aziende esercenti ferrovie, tranvie extraurbane a carattere ferroviario, autoflotranvie urbane ed extraurbane, servizi di

TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

*(Campo di applicazione).*

*Identico.*

ART. 2.

*(Abrogazione di norme).*

*Identico.*

ART. 3.

*(Inquadramento unico del personale).*

*Identico.*

ART. 4.

*(Tipi di aziende).*

*Identico.*

*Identico:*

navigazione interna lagunare, la distinzione in tipi avviene nel modo seguente:

aziende di tipo *A*, aventi più di 800 agenti;

aziende di tipo *B*, aventi da 101 a non più di 800 agenti;

aziende di tipo *C*, aventi non più di 100 agenti.

Per le aziende esercenti servizi di navigazione interna lacuale la distinzione in tipi avviene nel modo seguente:

aziende di tipo *A*, aventi un naviglio con stazza lorda complessiva superiore a tonnellate 8000;

aziende di tipo *B*, aventi un naviglio con stazza lorda complessiva superiore a tonnellate 1000;

aziende di tipo *C*, aventi un naviglio con stazza lorda complessiva fino a tonnellate 1.000.

Non si distinguono in tipi le aziende esercenti funicolari aeree e terrestri e quelle esercenti funivie portuali.

Si provvede alla distinzione delle aziende nei tipi di cui al primo e secondo comma, considerando il numero complessivo del personale di ruolo dipendente o il tonnellaggio del naviglio alla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, al primo gennaio di ciascun anno.

Le aziende provvedono alla propria assegnazione ad uno dei tipi, di cui al presente articolo, in conformità dei criteri nel medesimo articolo indicati, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Di tale assegnazione l'azienda, entro i successivi 15 giorni, dà comunicazione alla rappresentanza sindacale aziendale che, entro 30 giorni, potrà presentare le proprie eventuali contestazioni scritte.

Trascorso tale termine ed in mancanza di contestazioni, l'assegnazione diviene definitiva.

In caso di contestazioni, non risolte entro i successivi 60 giorni, l'azienda provvederà a darne comunicazione all'ente competente: Regione o Ministero dei trasporti che stabilirà l'assegnazione sentita l'azienda e la rappresentanza sindacale aziendale.

*identico;*

*identico;*

*identico.*

*Identico:*

*identico;*

*identico;*

*identico.*

*Identico.*

Alla distinzione delle aziende nei tipi di cui al primo e secondo comma si provvede previa determinazione da parte dell'autorità competente, sentita l'azienda, del quantitativo del personale necessario per l'esercizio, in base alle necessità del normale servizio.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 5.

*(Livelli massimi adottabili).*

I livelli di inquadramento massimi adottabili sono i seguenti:

a) per le aziende esercenti ferrovie, tranvie extraurbane a carattere ferroviario, autofilotranvie urbane ed extraurbane, servizi di navigazione interna lagunare e lacuale:

- livello 1 per le aziende di tipo A;
- livello 2 per le aziende di tipo B;
- livello 3 per le aziende di tipo C;

b) per le aziende esercenti funicolari terrestri ed aree:

livello 3;

c) per le aziende esercenti funivie portuali:

livello 2.

Le qualifiche degli altri livelli che, dalle allegate tabelle siano riservate ad un determinato tipo di azienda (A o B o C) possono essere adottate solo nelle aziende del tipo per il quale siano previste tali qualifiche.

ART. 6.

*(Formazione della tabella aziendale delle qualifiche).*

L'azienda provvede alla formazione della propria tabella delle qualifiche adottando esclusivamente quelle previste dalla tabella nazionale, in conformità al tipo di cui al precedente articolo 4, con riferimento alle qualifiche in atto nell'azienda stessa alla data di entrata in vigore della presente legge.

Entro 60 giorni dalla data di assegnazione al tipo di cui al precedente articolo 4, l'azienda comunica alla rappresentanza sindacale aziendale la propria tabella delle qualifiche. Entro i successivi 30 giorni la rappresentanza sindacale aziendale potrà presentare le proprie eventuali osservazioni scritte.

Trascorso tale termine ed in mancanza di osservazioni, la tabella diviene definitiva.

In caso di contestazioni, le parti deferiranno le questioni controverse alle rispettive Organizzazioni sindacali nazionali, rap-

ART. 5.

*(Livelli massimi adottabili).*

*Identico.*

*Identico.*

ART. 6.

*(Formazione della tabella aziendale delle qualifiche).*

*Identico.*

presentate nella commissione per la ristrutturazione della tabella del personale autoferrotranviario e internavigatore di cui al decreto ministeriale 28 novembre 1974.

ART. 7.

*(Attribuzioni delle qualifiche).*

Entro 30 giorni dalla data in cui la tabella nazionale sia divenuta esecutiva, la azienda comunica al personale la qualifica a ciascuno attribuita.

Entro i successivi 30 giorni, l'azienda pubblica mediante ordine di servizio la tabella delle qualifiche attribuite a tutto il personale dall'azienda stessa.

Resta salva la facoltà degli interessati di adire l'Autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148.

ART. 8.

*(Mansioni).*

Le qualifiche attribuite al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge comprendono le mansioni inerenti alle qualifiche già rivestite a norma dell'abrogata legge 6 agosto 1954, n. 858 e successive modifiche e integrazioni.

Le qualifiche attribuite al personale delle aziende esercenti servizi di navigazione interna lagunare in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge comprendono le mansioni inerenti alle qualifiche già rivestite in applicazione delle intese raggiunte tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle aziende il 19 novembre 1957 presso il Ministero dei trasporti.

Al momento dell'assunzione e comunque in caso di mutamento di qualifica le aziende comunicano al personale, oltre al livello di inquadramento, le principali mansioni riferite alla qualifica assegnata.

ART. 9.

*(Principi per la formazione dei regolamenti aziendali per gli avanzamenti e promozioni).*

Fermo restando quanto disposto dalle note esplicative alle tabelle di inquadramento, i regolamenti aziendali per gli avan-

ART. 7.

*(Attribuzioni delle qualifiche).*

*Identico.*

*Identico.*

Resta salva la facoltà degli interessati di adire la magistratura ordinaria o amministrativa competente, ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148.

ART. 8.

*(Mansioni).*

*Identico.*

ART. 9.

*(Principi per la formazione dei regolamenti aziendali per gli avanzamenti e promozioni).*

*Identico:*

zamenti e le promozioni, in atto al momento di entrata in vigore della presente legge e quelli che saranno successivamente stabiliti, previsti dall'articolo 15 del regolamento allegato A) al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 devono uniformarsi ai seguenti principi e criteri generali:

anzianità congiunta al non demerito;

merito comparativo congiunto all'anzianità;

concorso o prova selettiva e/o attitudinale.

In ogni caso, si procederà mediante concorso o prova selettiva e/o attitudinale per l'accesso a qualifica di livello superiore o di pari livello che comporti un mutamento sostanziale di mansioni, nonché in tutti i casi nei quali il concorso o la prova selettiva e/o attitudinale siano stabiliti nelle note esplicative di cui alle allegate tabelle e comunque anche in sede di prima applicazione, per l'accesso al livello 3 e, per le aziende di tipo A, per l'accesso anche al livello 2.

Parimenti dovranno essere effettuati concorsi, prove selettive e/o attitudinali per l'accesso a qualifiche di pari livello o di livello superiore che comportino per il personale viaggiante mansioni di graduato e per il personale operaio compiti e responsabilità di comando di uomini.

ART. 10.

(Assorbimenti).

*identico;*

*identico;*

*identico.*

In ogni caso, le promozioni e gli avanzamenti verranno effettuati nei limiti del quantitativo di personale determinato in organico per ciascuna qualifica o gruppo di qualifiche dall'ente competente ai sensi del quinto comma dell'articolo 4.

Si procederà esclusivamente mediante concorso o prova selettiva e/o attitudinale per l'accesso a qualifica di livello superiore o di pari livello che comporti un mutamento sostanziale di mansioni o un cambiamento del settore di inquadramento, nonché in tutti i casi nei quali il concorso o la prova selettiva e/o attitudinale siano stabiliti nelle note esplicative di cui alle allegate tabelle e comunque anche in sede di prima applicazione, per l'accesso al livello 3 e, per le aziende di tipo A, per l'accesso anche al livello 2.

*Identico.*

ART. 10.

(Assorbimenti).

In sede di primo inquadramento nelle qualifiche delle allegate tabelle, verrà attribuito a ciascun agente un numero di scatti di anzianità sulla retribuzione minima conglobata sufficienti ad assicurare una retribuzione non inferiore a quella in godimento.

I miglioramenti economici, derivanti dalle allegare tabelle delle qualifiche, assorbono, fino a concorrenza, i trattamenti aziendali eccedenti le retribuzioni minime conglobate, riferiti ai valori delle singole qualifiche previste dalla abrogata legge 6 agosto 1954, n. 858, e successive modificazioni, consistenti nell'attribuzione di retribuzioni corrispondenti a classi superiori rispetto al livello di qualifica rivestita, ivi comprese le differenze di retribuzione anche in quota, i compensi e le indennità di qualifica assegnate in riconoscimento di un superiore livello, nonché tutti gli assegni « *ad personam* » con qualsiasi modalità attribuiti aziendalmente in sede di applicazione della stessa legge n. 858.

Le eventuali eccedenze, risultanti dopo aver operato tali assorbimenti, sono mantenute « *ad personam* ».

ART. 11.

(Attribuzioni competenze accessorie).

Ai fini dell'attribuzione delle competenze accessorie espresse in misura percentuale sono adottati i seguenti criteri:

a) qualora competenze accessorie siano attribuite in entità percentuale uguale per tutti gli agenti o per gli agenti appartenenti ad una stessa carriera le percentuali restano immutate;

b) qualora competenze accessorie siano attribuite in entità percentuale differenziata, alla nuova qualifica risultante dalla unificazione di più qualifiche previste dall'abrogata legge 6 agosto 1954, n. 858 e successive modifiche ed integrazioni, è attribuita la percentuale minima tra quelle previste per le qualifiche unificate appartenenti ad una stessa carriera;

c) qualora una qualifica già prevista dalla legge citata alla precedente lettera b) venga inquadrata in un livello che, nel ruolo di appartenenza, non contenga qualifiche cui siano attribuite competenze accessorie percentualizzate, viene assegnata la entità percentuale risultante dal rapporto tra il valore della competenza accessoria già attribuita e la retribuzione minima conglobata prevista per il nuovo livello;

*Identico.*

*Identico.*

ART. 11.

(Attribuzioni competenze accessorie).

*Identico.*

d) qualora competenze accessorie siano riconosciute a tutto o a parte del personale in entità percentuale riferita alla retribuzione corrispondente ad una qualifica o classe prevista dalla predetta legge n. 858, viene assegnata l'entità percentuale risultante dal rapporto tra il valore della competenza accessoria già attribuita e la retribuzione minima conglobata prevista per la stessa qualifica nel nuovo livello di inquadramento.

*Identico.*

PROPOSTA DI LEGGE

**TABELLA DELLE QUALIFICHE  
DEL PERSONALE DELLE AUTOFERROTRANVIE**

TESTO DELLA COMMISSIONE

**TABELLA DELLE QUALIFICHE  
DEL PERSONALE DELLE AUTOFERROTRANVIE**

Abbreviazioni:

U	=	Servizio autofilotranviari
F	=	Servizi ferroviari
A	=	Aziende aventi più di 800 agenti
B	=	Aziende aventi da 101 a non più di 800 agenti
C	=	Aziende aventi non più di 100 agenti
C.E.C.	=	Centri elettrocontabili
T.V.	=	Trazione a vapore
T.E.	=	Trazione elettrica
T.S.	=	Trazione a scoppio (diesel)
I.E.S.	=	Impianti e segnalamento
L.A.	=	Linea aerea

PROPOSTA DI LEGGE

LIVELLO 10°

QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Guardiano giorno e notte Custode Guarda sala Guarda merci	GUARDIANO
Usciere di 2ª classe Usciere (F) Inserviente Fattorino d'ufficio	COMMESSO
Guardia titolare di fermata	GUARDIA TITOLARE DI FERMATA
Cantoniere (1)	CANTONIERE (1)
Manovale addetto qualsiasi servizio Manovale Pulitore Untore Raschino Deviatore (U) Accenditore	MANOVALE
(1) Con anzianità di un anno nella qualifica passa al livello 9 assumendo la qualifica di cantoniere armatore.	(1) Con anzianità di un anno nella qualifica passa al livello 9 assumendo la qualifica di cantoniere armatore.

Nota:

Le qualifiche di « guardabarriera » e « guardia di fermata (donna) », di cui al livello 77-sub dell'allegato A) alla legge n. 858, restano confermate come extra tabelle.

TESTO DELLA COMMISSIONE

LIVELLO 10°

*Identico.*

---

(1) Agente con anzianità sino ad un anno  
nella qualifica.

---

(1) Agente con anzianità sino ad un anno  
nella qualifica.

*Nota:*

Le qualifiche di « guardabarriera » e « guardia di fermata (donna) », di cui al livello 11-sub dell'allegato A) alla legge n. 858 del 1954, restano confermate come extra tabelle.

---

PROPOSTA DI LEGGE

LIVELLO 9°

QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Dattilografo 2ª classe Dattilografo Dattilografo scelto	DATTILOGRAFO
Telefonista (2)	CENTRALINISTA TELEFONICO (2)
Portiere	PORTIERE
Usciere (U) Usciere capo (F)	USCIERE
Bigliettaio Bigliettaio scelto (3) Conduuttore principale tranvia	BIGLIETTAIO
Conduuttore (4) Frenatore (4)	CONDUTTORE-FRENATORE (4)
Fuochista viaggiante (5) Fuochista di notte	FUOCHISTA VIAGGIANTE (5)

(1) Con anzianità di un anno nella qualifica passa al livello 9 assumendo la qualifica di cantoniere armatore.

(2) Viene inquadrato al livello 9 se addetto normalmente al centralino telefonico sino a 5 linee esterne ed al livello 8 se addetto al centralino con oltre 5 linee esterne.

(3) Sono assegnati *ad personam* al livello 8, fino ad esaurimento, quelli in servizio alla data di entrata in vigore della presente tabella.

(4) Con anzianità nella qualifica sino a 3 anni.

(5) Qualifica comune anche a TS e TE.

(2) Viene inquadrato al livello 9 se addetto normalmente al centralino telefonico sino a 5 linee esterne ed al livello 8 se addetto al centralino con oltre 5 linee esterne.

(4) Con anzianità nella qualifica sino a 3 anni.

(5) Qualifica comune anche a TS e TE.

TESTO DELLA COMMISSIONE

LIVELLO 9°

*Identico.*

---

(1-bis) Agente con anzianità di oltre 1 anno nella qualifica.

(2) Agente addetto normalmente al centralino telefonico sino a 5 linee esterne.

(3) All'agente in servizio viene assegnato *ad personam* il livello 8, sino ad esaurimento.

(4) Agente con anzianità sino a 3 anni nella qualifica.

(5) Qualifica comune anche a TS e TE.

---

(2) Agente addetto normalmente al centralino telefonico sino a 5 linee esterne.

(4) Agente con anzianità sino a 3 anni nella qualifica.

(5) Qualifica comune anche a TS e TE.

PROPOSTA DI LEGGE

QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Alunno di stazione	IMPIEGATO DI STAZIONE (6)
Capo fermata 3 <sup>a</sup> classe	ADDETTO FERMATA
Manovratore	MANOVRATORE-DEVIATORE (7)
Manovratore scelto	
Deviatore	
Deviatore scelto	
Manovale addetto prevalentemente alle manovre e scambi	
Armatore binari	CANTONIERE ARMATORE
Cantoniere (1)	
Cantoniere scelto	
Capo cantoniere (8)	
Manovale specializzato	OPERAIO COMUNE
Operaio 3 <sup>a</sup> classe (9)	
Operaio 3 <sup>a</sup> classe I.E.S. e L.A. (9)	
Operaio fabbricati	
Operaio scelto fabbricati	
Tirafili L.A. e di contatto	
Capo squadra manovali	CAPO SQUADRA MANOVALI
Sorvegliante pulitori	
<p>(8) Senza comando di uomini.</p> <p>(9) Agenti attualmente in forza vanno inquadrati al livello 8 se assunti con capolavoro o, se provenienti da qualifica inferiore, abbiano superato capolavoro o adeguata prova professionale. In caso contrario sarà loro data possibilità di essere sottoposti a capolavoro o adeguata prova professionale entro un anno dalla data di entrata in vigore delle tabelle e ai fini dell'inquadramento al livello 8.</p>	<p>(6) Dopo 6 mesi nella qualifica sarà sottoposto a esame di abilitazione al movimento e/o gestioni. Se idoneo sarà promosso sottocapo.</p> <p>(7) Può svolgere anche mansioni diverse negli impianti con limitato impegno di manovre e scambi.</p>

TESTO DELLA COMMISSIONE

QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Alunno di stazione	IMPIEGATO DI STAZIONE (6)
Capo fermata 3 <sup>a</sup> classe	ADDETTO FERMATA
Manovratore	MANOVRATORE-DEVIATORE (7)
Manovratore scelto	
Deviatore	
Deviatore scelto	
Manovale addetto prevalentemente alle manovre e scambi	
Armatore binari	CANTONIERE ARMATORE
Cantoniere (1-bis)	
Cantoniere scelto	
Capo cantoniere (8)	
Manovale specializzato	OPERAIO COMUNE
Operaio 3 <sup>a</sup> classe (9)	
Operaio 3 <sup>a</sup> classe I.E.S. e L.A. (9)	
Operaio fabbricati	
Operaio scelto fabbricati	
Tirafili L.A. e di contatto	
Capo squadra manovali	CAPO SQUADRA MANOVALI
Sorvegliante pulitori	
<p>(8) Agente senza comando di uomini. (9) Agenti attualmente in forza vanno inquadrati al livello 8 se assunti con capolavoro o, se provenienti da qualifica inferiore, abbiano superato capolavoro o adeguata prova professionale. In caso contrario sarà loro data possibilità di essere sottoposti a capolavoro o adeguata prova professionale entro un anno dalla data di entrata in vigore delle tabelle e ai fini dell'inquadramento al livello 8.</p>	<p>(6) Dopo 6 mesi nella qualifica sarà sottoposto a esame di abilitazione al movimento e/o gestioni. Se idoneo sarà promosso sottocapo. (7) Può svolgere anche mansioni diverse negli impianti con limitato impegno di manovre e scambi.</p>

PROPOSTA DI LEGGE

LIVELLO 8°

QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Alunno d'ordine Stenodattilografo Segretario 3 <sup>a</sup> classe (10) Disegnatore 2 <sup>a</sup> classe (10) Assistente tecnico 3 <sup>a</sup> classe (10)	IMPIEGATO COMUNE
Usciere capo (U)	CAPOUSCIERI (A/B)
Telefonista (2)	ADDETTO A PERF. E VERIFICA C.E.C.
Capotreno tranvia	CENTRALINISTA TELEFONICO (2)
Collettore incassi	CAPOTRENO TRANVIA
Conduttore (11) Frenatore (11)	COLLETTORE INCASSI
Fuochista autorizzato (12)	CONDUTTORE-FRENATORE (11)
Fuochista autorizzato (12)	FUOCHISTA AUTORIZZATO (12)

(2) Viene inquadrato al livello 9 se addetto normalmente al centralino telefonico sino a 5 linee esterne ed al livello 8 se addetto al centralino con oltre 5 linee esterne.

(10) Agenti attualmente in forza vanno inquadrati al livello 8 se sprovvisti di diploma di scuola media superiore o se non abbiano superato prova specifica.

(11) Con anzianità nella qualifica di oltre 3 anni.

(12) Inquadrato macchinista ferrovia dopo conseguimento relativa abilitazione da almeno 3 anni e svolgimento prevalente mansione macchinista per 2 anni consecutivi nell'ultimo triennio. Qualifica comune anche a TS e TE.

(2) Viene inquadrato al livello 9 se addetto normalmente al centralino telefonico sino a 5 linee esterne ed al livello 8 se addetto al centralino con oltre 5 linee esterne.

(11) Con anzianità nella qualifica di oltre 3 anni.

(12) Inquadrato macchinista ferrovia dopo conseguimento relativa abilitazione da almeno 3 anni e svolgimento prevalente mansione macchinista per 2 anni consecutivi nell'ultimo triennio. Qualifica comune anche a TS e TE.

TESTO DELLA COMMISSIONE

LIVELLO 8°

QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Alunno d'ordine Stenodattilografo Segretario 3 <sup>a</sup> classe (10) Disegnatore 2 <sup>a</sup> classe (10) Assistente tecnico 3 <sup>a</sup> classe (10)	IMPIEGATO COMUNE
Usciere capo (U)	CAPOUSCIERI (A/B)
Telefonista )2-bis	ADDETTO A PERF. E VERIFICA C.E.C.
Capotreno tranvia	CENTRALINISTA TELEFONICO (2)
Collettore incassi	CAPOTRENO TRANVIA
Conduttore (11) Frenatore (11)	COLLETTORE INCASSI
Fuochista autorizzato (12)	CONDUTTORE-FRENATORE (11)
Fuochista autorizzato (12)	FUOCHISTA AUTORIZZATO (12)

(2-bis) Agente addetto normalmente al centralino telefonico con oltre 5 linee esterne.

(10) Agente sprovvisto di diploma o che non abbia superato prova specifica.

(11) Agente con anzianità di oltre 3 anni nella qualifica.

(12) Agente inquadrato al livello 6 assumendo la qualifica di macchinista ferrovia dopo il conseguimento della relativa abilitazione da almeno tre anni e lo svolgimento prevalente di mansioni di macchinista per due anni consecutivi nell'ultimo triennio. Qualifica comune anche a TS e TE.

(2) Viene inquadrato al livello 9 se addetto normalmente al centralino telefonico sino a 5 linee esterne ed al livello 8 se addetto al centralino con oltre 5 linee esterne.

(11) Agente con anzianità di oltre 3 anni nella qualifica.

(12) Agente inquadrato al livello 6 assumendo la qualifica di macchinista ferrovia dopo il conseguimento della relativa abilitazione da almeno tre anni e lo svolgimento prevalente di mansioni di macchinista per due anni consecutivi nell'ultimo triennio. Qualifica comune anche a TS e TE.

PROPOSTA DI LEGGE

QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Capo fermata 2 <sup>a</sup> classe Capo fermata 1 <sup>a</sup> classe	ADDETTO FERMATA DI 1 <sup>a</sup> (A/B)
Sotto capo (stazioni e gestioni)	SOTTO CAPO (STAZIONI E GESTIONI)
Verificatore	VERIFICATORE
Autista non di linea Manovratore di deposito e rimessa	CONDUCENTE
Capo squadra cantonieri Capo cantoniere (13)	CAPO SQUADRA CANTONIERI
Operaio 3 <sup>a</sup> classe (14) Operaio 3 <sup>a</sup> classe I.E.S. e L.A. (14) Operaio 2 <sup>a</sup> classe Operaio 2 <sup>a</sup> classe I.E.S. e L.A. Operaio 1 <sup>a</sup> classe Operaio 1 <sup>a</sup> classe I.E.S. e L.A. Armatore scelto addetto agli scambi (U)	<p>OPERAIO QUALIFICATO</p> <p>CAPO MANOVRATORE (A/B)</p> <p>AGENTE DI STAZIONE DI METROPOLITANA (15)</p> <p>OPERATORE SCAMBI DI CABINA (A/B)</p>
<p>(13) Se con comando di uomini. (14) Se assunti con capolavoro, ovvero, se provenienti da qualifiche inferiori, abbiano superato capolavoro.</p>	<p>(15) Se svolge anche compiti di intervento relativi all'esercizio del movimento dei passeggeri nell'ambito delle stazioni.</p>

TESTO DELLA COMMISSIONE

*Identico.*

---

(13 Agente con comando di uomini.

(14) Agente assunto con capolavoro, ovvero, se proveniente da qualifiche inferiori, abbia superato capolavoro.

---

(15) Se svolge anche compiti di intervento relativi all'esercizio del movimento dei passeggeri nell'ambito delle stazioni.

PROPOSTA DI LEGGE

LIVELLO 7°

QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Segretario 3 <sup>a</sup> classe (16) Disegnatore 2 <sup>a</sup> classe (16) Assistente tecnico 3 <sup>a</sup> classe (16) Segretario 2 <sup>a</sup> classe Disegnatore Assistente tecnico 2 <sup>a</sup> classe Contabile cassiere 2 <sup>a</sup> classe	SEGRETARIO
Esattore	ESATTORE
	CAPO SALA PERF. E VERIF. C.E.C.
	OPERATORE C.E.C.
Autista di linea Guidatore tranviario Guidatore di tranvia Guidatore scelto o filoviario Primo guidatore di tranvie Macchinista di tranvie Primo macchinista di tranvie	CONDUCENTE DI LINEA
Capotreno ferrovia Primo capotreno	CAPOTRENO
<hr/> (16) Agenti attualmente in forza vanno inquadrati al livello 7 se in possesso di diploma di scuola media superiore o se abbiano superato prova specifica.	<hr/>

TESTO DELLA COMMISSIONE

LIVELLO 7°

*Identico.*

---

(16) Agente in possesso di diploma di scuola media superiore o che abbia superato prova specifica.

PROPOSTA DI LEGGE

QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
<p>Capolinea</p> <p>Capo verificatore</p> <p>Capo stazione di 3<sup>a</sup> classe</p> <p>Gestore di 3<sup>a</sup> classe</p> <p>Operaio 1<sup>a</sup> classe scelto</p> <p>Operaio provetto (18)</p> <p>Capo operaio 2<sup>a</sup> classe (19)</p> <p>Capo squadra operai (19)</p> <p>Capo squadra operai I.E.S. e L.A. (19)</p>	<p>VERIFIC. TITOLI VIAGGIO (17)</p> <p>CAPOLINEA</p> <p>CAPO VERIFICATORE (A)</p> <p>CAPO STAZIONE</p> <p>GESTORE (A/B)</p> <p>OPERAIO SPECIALIZZATO</p>
<p>(18) Se promossi per anzianità.                      (19) Senza comando di uomini o se promossi per anzianità.</p>	<p>(17) Addetto esclusivamente al controllo dei titoli di viaggio, con il compito anche di far rispettare le norme che disciplinano il comportamento dei viaggiatori, sulle linee automobilistiche e filoviarie urbane ed extraurbane e su quelle tramviarie urbane nelle aziende che adottano prevalentemente il sistema ad agente unico.</p>

TESTO DELLA COMMISSIONE

QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
<p>Capolinea</p> <p>Capo verificatori</p> <p>Capo stazione di 3<sup>a</sup> classe</p> <p>Gestore di 3<sup>a</sup> classe</p> <p>Operaio di 1<sup>a</sup> classe scelto</p> <p>Operaio provetto (18)</p> <p>Capo operaio 2<sup>a</sup> classe (19)</p> <p>Capo squadra operai (19)</p> <p>Capo squadra operai I.E.S. e L.A. (19)</p>	<p>VERIFIC. TITOLI VIAGGIO (17)</p> <p>CAPOLINEA</p> <p>CAPO VERIFICATORI (A)</p> <p>CAPO STAZIONE</p> <p>GESTORE (A/B)</p> <p>OPERAIO SPECIALIZZATO</p>
<p>(18) Agente promosso per anzianità. (19) Agente senza comando di uomini o se promosso per anzianità.</p>	<p><i>Identico.</i></p>

PROPOSTA DI LEGGE

LIVELLO 6°

QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Macchinista Ferrovie TV, TE, TS Primo macchinista Ferrovie TV, TE, TS	MACCHINISTA FERROVIE
Macchinista di tranvie (20) Primo macchinista di tranvie (20)	MACCHINISTA TRANVIE (20)
Controllore Controllore viaggiante Controllore viaggiante di tranvie	CONTROLLORE MOVIM. E TRAFF. (21)
Operaio provetto (F/U - A/B) (22)	OPERAIO TECNICO (23)
Capo squadra operai (22) Capo squadra operai I.E.S. e L.A. (F - A/B) (22) Capo operaio 2ª classe (22)	CAPO OPERAI
Sorvegliante I.E.S. e L.A. (F - A/B)	SORVEGLIANTE I.E.S. E L.A.
Sorvegliante manutenzione 1ª classe (F - A/B) Sorvegliante manutenzione 2ª classe	SORVEGLIANTE MANUTENZIONE
<p>(20) Se opera su linee tranviarie extraurbane a carattere ferroviario, con sistema di esercizio a dirigenza unica.</p> <p>(22) Se promosso previo superamento di prova di esame tecnico-professionale ovvero se promosso per merito comparativo o per sentenza di magistratura.</p>	<p>(20) Se opera su linee tranviarie extraurbane a carattere ferroviario, con sistema di esercizio a dirigenza unica.</p> <p>(21) Svolge anche mansioni di controlleria in vettura, ivi compresa la verifica dei titoli di viaggio.</p> <p>(23) Previo superamento di prova di esame tecnico-professionale.</p>

TESTO DELLA COMMISSIONE

LIVELLO 6°

QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Macchinista Ferrovie TV, TE TS Primo Macchinista Ferrovie TV, TE, TS	MACCHINISTA FERROVIE
Macchinista di tranvie (20) Primo macchinista di tranvie (20)	MACCHINISTA TRANVIE (20)
Controllore Controllore viaggiante Controllore viaggiante di tranvie	CONTROLLORE MOVIM. E TRAFF. (21)
Operaio provetto (F/U - A/B) (22)	OPERAIO TECNICO (23)
Capo squadra operai (22-bis) Capo squadra operai I.E.S. e L.A. (F - A/B) (22-bis) Capo operaio 2ª classe (22-bis)	CAPO OPERAI
Sorvegliante I.E.S. e L.A. (F - A/B)	SORVEGLIANTE I.E.S. E L.A.
Sorvegliante manutenzione 1ª classe (F - A/B) Sorvegliante manutenzione 2ª classe	SORVEGLIANTE MANUTENZIONE
<p>(20) Agente in servizio su linee tranviarie extraurbane a carattere ferroviario, con sistema di esercizio a dirigenza unica.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>(22) Agente promosso previo superamento di prova di esame tecnico-professionale ovvero per merito comparativo ovvero per sentenza di magistratura.</p>	
<p>(22-bis) Agente con comando di uomini o promosso previo superamento di prova di esame tecnico professionale ovvero per sentenza di magistratura.</p>	

PROPOSTA DI LEGGE

LIVELLO 5°

QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Segretario 1 <sup>a</sup> classe Assistente tecnico 1 <sup>a</sup> classe (F - A/B) Cassiere di 2 <sup>a</sup> classe (A/B) Contabile cassiere di 1 <sup>a</sup> classe (UC) Disegnatore scelto (U)	ASSISTENTE
Controllore viagg. di ferrovie (F - A/B)	OPERATORE DI 1 <sup>a</sup> C.E.C.  CONTROLLORE VIAGG. FERR. (A/B)
Capo stazione 2 <sup>a</sup> classe (F - A/B)	CAPO STAZIONE DI 2 <sup>a</sup> (A/B)
Gestore 2 <sup>a</sup> classe (F - A/B)	GESTORE DI 2 <sup>a</sup> (A/B)
Capo movimento e gestione (F - C)	CAPO MOVIMENTO E GESTIONE (C)
Capo personale viaggiante (F - B)	CAPO PERSONALE VIAGGIANTE (A/B)
Capo movimento 3 <sup>a</sup> classe (U) Capo controllore (U)	CAPO MOVIMENTO E TRAFFICO
Capo tecnico 2 <sup>a</sup> classe (F - A/B) Capo operaio 1 <sup>a</sup> classe (U)	CAPO TECNICO (A/B)
Capo deposito e officina (F/U - C)	CAPO DEPOSITO E OFFICINA (C)
Capo deposito 2 <sup>a</sup> classe (F - A/B) Capo deposito 3 <sup>a</sup> classe (U)	CAPO DEPOSITO

TESTO DELLA COMMISSIONE

LIVELLO 5°

QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Segretario 1ª classe Assistente tecnico 1ª classe (F - A/B) Cassiere di 2ª classe (A/B) Contabile cassiere di 1ª classe (U/C) Disegnatore scelto (U)	ASSISTENTE     OPERATORE DI 1ª C.E.C.
Controllore viagg. di ferrovie (F - A/B)	CONTROLLORE VIAGG. FERR. (A/B)
Capo stazione 2ª classe (F - A/B)	CAPO STAZIONE DI 2ª (A/B)
Gestore 2ª classe (F - A/B)	GESTORE DI 2ª (A/B)
Capo movimento e gestione (F - C)	CAPO MOVIMENTO E GESTIONE (C)
Capo personale viaggiante (F - B)	CAPO PERSONALE VIAGGIANTE (A/B)
Capo movimento 3ª classe (U) Capo controllore (U)	CAPO MOVIMENTO E TRAFFICO
Capo tecnico 2ª classe (F - A/B) Capo operaio 1ª classe (U)	CAPO TECNICO (A/B)
Capo deposito e officina (F/U - C)	CAPO DEPOSITO E OFFICINA (C)
Capo deposito 2ª classe (F - A/B) Capo deposito 3ª classe (U)	CAPO DEPOSITO

PROPOSTA DI LEGGE

LIVELLO 4°

QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Segretario principale Assistente tecnico principale (F - A/B) Cassiere di 1ª classe (A - B) (27) Disegnatore principale (U - A)	ASSISTENTE 1ª    PROGRAMMATORE C.E.C.
Capo stazione 1ª classe (F - A/B)	CAPO STAZIONE 1ª (A - B)
Gestore 1ª classe (F - A/B)	GESTORE 1ª (A/B)
Ispettore al movimento (U - B) Vice-Ispettore al movimento (U - A) Capo movimento di 2ª classe (U - A/B) Ispettore e Capo movimento (U - C)	CAPO MOVIMENTO E TRAFFICO 1ª
Capo del personale viaggiante (F - A)	CAPO PERSONALE VIAGGIANTE 1ª (A) (24)
Capo tecnico 1ª classe (F - A/B) Capo tecnico 2ª classe (U - A/B) Capo tecnico e deposito di 1ª classe (U - B)	CAPO TECNICO 1ª (A - B)
Capo deposito 1ª classe (F - A/B) Capo deposito 2ª classe (U - A/B)	CAPO DEPOSITO 1ª (A/B)
(27) Dopo 3 anni di permanenza nella qualifica hanno diritto a concorrere per il passaggio a primo funzionario per posti disponibili.	(24) Nelle aziende con oltre 800 agenti.

TESTO DELLA COMMISSIONE

LIVELLO 4°

QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Segretario principale Assistente tecnico principale (F - A/B) Cassiere di 1ª classe (A/B) (27) Disegnatore principale (U - A)	ASSISTENTE 1ª    PROGRAMMATORE C.E.C.
Capo stazione 1ª classe (F - A/B)	CAPO STAZIONE 1ª (A - B)
Gestore 1ª classe (F - A/B)	GESTORE 1ª (A/B)
Ispettore al movimento (U - B) Vice-Ispettore al movimento (U - A) Capo movimento di 2ª classe (U - A/B) Ispettore e Capo movimento (U - C)	CAPO MOVIMENTO E TRAFFICO 1ª
Capo del personale viaggiante (F - A)	CAPO PERSONALE VIAGGIANTE 1ª (A) (24)
Capo tecnico 1ª classe (F - A/B) Capo tecnico 2ª classe (U - A/B) Capo tecnico e deposito di 1ª classe (U - B)	CAPO TECNICO 1ª (A/B)
Capo deposito 1ª classe (F - A/B) Capo deposito 2ª classe (U - A/B)	CAPO DEPOSITO 1ª (A/B)
(27) Agente dopo 3 anni di permanenza nella qualifica ha diritto a concorrere per il passaggio a primo funzionario per posti disponibili.	Identico.

PROPOSTA DI LEGGE

LIVELLO 3°

QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Capo ufficio Cassiere principale (A)	CAPO UFFICIO
	PROGRAMMATORE SUPERIORE
Vice-Ispettore (F - A/B) (26)	PRIMO FUNZIONARIO (A/B) (26)
Segretario capo (U - A/B) Assistente tecnico (U - A)	PRIMO FUNZIONARIO (A/B)
Capo stazione principale (F - A/B)	CAPO STAZIONE PRINCIPALE (A/B)
Ispettore al movimento (U - A) Capo movimento di 1° classe (U - A) Ispettore e capo movimento (U - B)	CAPO MOV. E TRAFF. PRINCIPALE (A/B)
Capo tecnico di 1° classe (U - A)	CAPO TECNICO PRINCIPALE (A)
Capo deposito principale (F - A) Capo deposito di 1° classe (U - A)	CAPO DEPOSITO PRINCIPALE (A)
<p>(26) È inquadrato capo ufficio se già preposto ad un ufficio; è inquadrato primo funzionario se svolge mansioni di importanza pari a quella di capo ufficio. Qualora il primo funzionario, nelle aziende ferroviarie, sia preposto ad un ufficio, assumerà la qualifica di capo ufficio per cambio di qualifica.</p>	<p>(26) Nelle aziende ferroviarie, qualora sia preposto ad un ufficio, assumerà la qualifica di capo ufficio per cambio di qualifica.</p>

Nota:

All'atto dell'inquadramento, ai fini delle nuove tabelle, per i livelli 1-2-3 si procederà in base agli organici vigenti a detta data, riferiti agli ex gradi 1-2-3-4 delle tabelle allegate alla legge n. 858 del 1954.

TESTO DELLA COMMISSIONE

LIVELLO 3°

QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Capo ufficio Capo ufficio principale (25-bis) Cassiere principale (A)	CAPO UFFICIO
Vice-Ispettore (F - A/B) (26)	PROGRAMMATORE SUPERIORE
Segretario capo (U - A/B) Assistente tecnico (U - A)	PRIMO FUNZIONARIO (A/B) (26)
Capo stazione principale (F - A/B)	PRIMO FUNZIONARIO (A/B)
Ispettore al movimento (U - A) Capo movimento di 1ª classe (U - A) Ispettore e capo movimento (U - B)	CAPO STAZIONE PRINCIPALE (A/B)
Capo tecnico di 1ª classe (U - A)	CAPO MOV. E TRAFF. PRINCIPALE (A/B)
Capo deposito principale (F - A) Capo deposito di 1ª classe (U - A)	CAPO TECNICO PRINCIPALE (A)
(25-bis) Agente promosso per anzianità, conserva le mansioni in atto.	CAPO DEPOSITO PRINCIPALE (A)
(26) Agente già preposto ad un ufficio è inquadrato capo ufficio. Agente che svolge mansioni di importanza pari a quella di capo ufficio è inquadrato primo funzionario. Nelle aziende ferroviarie, agente già preposto ad un ufficio assume la qualifica di capo ufficio, per cambio di qualifica.	(26) Agente già preposto ad un ufficio è inquadrato capo ufficio. Agente che svolge mansioni di importanza pari a quella di capo ufficio è inquadrato primo funzionario. Nelle aziende ferroviarie, agente già preposto ad un ufficio assume la qualifica di capo ufficio, per cambio di qualifica.

Nota:

Identico.

PROPOSTA DI LEGGE

LIVELLO 2°

Capo ufficio principale (U) (25)

Ispettore principale (F - A)

Ispettore principale di movimento (U - A)

Capo servizio (F - B)

Ispettore (F - A/B)

Capo ripartizione (U - A)

Vice capo servizio (U - A)

Capo servizio (U - B)

Tesoriere-Cassiere Capo (U - A)

Capo tecnico principale (U)

FUNZIONARIO PRINCIPALE

(25) Fermo restando l'organico delle qualifiche ex E1 ed ex E2, tenuto conto delle modalità pregresse di avanzamento nella qualifica (nel caso di avanzamento per anzianità al livello 3 e nel caso di superamento di prova selettiva o per merito comparativo a livello 2), tenuto fermo il trattamento economico — lire 314.698 — e le mansioni in atto, i capi ufficio principali sono inquadrati a livello di funzionario principale (livello 2).

L'accesso alla mansione professionale del livello 2 è subordinato alle stesse normative previste per gli agenti inquadrati a livello 3.

Nota:

All'atto dell'inquadramento, ai fini delle nuove tabelle, per i livelli 1-2-3 si procederà in base agli organici vigenti a detta data, riferiti agli ex gradi 1-2-3-4 delle tabelle allegate alla legge n. 858 del 1954.

TESTO DELLA COMMISSIONE

LIVELLO 2°

*Identico.*

---

(25) Agente promosso previo superamento di prova selettiva, ovvero per merito comparativo: conserva le mansioni in atto.

---

*Nota:*

*Identico.*

---

PROPOSTA DI LEGGE

LIVELLO 1°

QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Ispettore superiore (F - A) Capo servizio aggiunto (F - A) Capo ripartizione principale (U - A) Capo servizio (U - A)	FUNZIONARIO SUPERIORE

**Nota:**

All'atto dell'inquadramento, ai fini delle nuove tabelle, per i livelli 1-2-3 si procederà in base agli organici vigenti a detta data, riferiti agli ex gradi 1-2-3-4 delle tabelle allegate alla legge n. 858 del 1954.

TESTO DELLA COMMISSIONE

LIVELLO 1°

*Identico.*



---

*Nota:*

*Identico.*

---

---

PAGINA BIANCA

**TABELLA DELLE QUALIFICHE DEL PERSONALE  
DELLA NAVIGAZIONE INTERNA (LAGUNARE)**

**NOTE**

a) Per le qualifiche generiche d'ufficio, cantiere, ecc., nonché per le qualifiche di « Verificatore titoli viaggio » e « Collettore » nelle aziende che adottano il sistema di automazione della vendita biglietti, si fa riferimento alla tabella degli autofilferrotranvieri per le ferrovie e tranvie extraurbane di carattere ferroviario.

b) Ai fini di una adeguata collocazione della qualifica di Aiuto Motorista al livello 8, le aziende e le organizzazioni sindacali dei lavoratori promuoveranno opportuni incontri con le Autorità marittime competenti onde realizzare la revisione delle tabelle di armamento anche in relazione alla riorganizzazione dei depositi e dei servizi di assistenza a terra.

PAGINA BIANCA

LIVELLO 10°

QUALIFICHE VERBALE MINISTERIALE 19 NOVEMBRE 1957	NUOVO INQUADRAMENTO
Allievo marinaio	ALLIEVO MARINAIO (1)

(1) Dopo 18 mesi passa al livello 9° con la qualifica di Marinaio subordinatamente a vacanza di posto nel relativo organico; diversamente passa al livello 9° con la qualifica di Addetto ai pontili senza mutamento di mansioni.

Nota:

È soppressa la qualifica di « Apprendista di macchina ».

LIVELLO 9°

QUALIFICHE VERBALE MINISTERIALE 19 NOVEMBRE 1957	NUOVO INQUADRAMENTO
Bigliettaio scelto di bordo o di pontone (2) Bigliettaio di bordo o di pontone Marinaio di 2ª classe	MARINAIO (3)
Pontoniere di 1ª classe Pontoniere di 2ª classe	ADDETTO AI PONTILI (4)

(2) Sono assegnati « ad personam » al livello 8, fino ad esaurimento, quelli in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente tabella.

(3) Il Marinaio presta servizio esclusivamente a bordo delle navi.

(4) L'Addetto ai pontili assume la qualifica di Marinaio subordinatamente a vacanza di posti nel relativo organico.

Nota:

Sono sopresse le qualifiche di « Fuochista di 1ª classe », « Tanchista » « Bigliettaio marinaio » (ex classe 9) e « Fuochista di 2ª classe ».

LIVELLO 8°

QUALIFICHE VERBALE MINISTERIALE 19 NOVEMBRE 1957	NUOVO INQUADRAMENTO
Assistente di Agenzia	ASSISTENTE DI AGENZIA (5)
	BIGLIETTAIO MARINAIO (6)
Aiuto motorista	AIUTO MOTORISTA
Marinaio di 1ª classe	MARINAIO DI 1ª CLASSE (7)

(5) Il Bigliettaio Marinaio assume la qualifica di Assistente di Agenzia subordinatamente a vacanza di posti nel relativo organico.

(6) Il Marinaio passa al livello 8 con la qualifica di Bigliettaio Marinaio in ragione dei posti di Marinaio aboliti per l'applicazione dell'automazione, ovvero al compimento di 7 anni di anzianità nella qualifica di Marinaio (ivi compresa la pregressa anzianità nella qualifica di Bigliettaio di bordo o di pontone) e ciò fino al 31 dicembre 1979. Dopo tale data (sempre considerata l'anzianità pregressa) il passaggio avverrà dopo 4 anni.

(7) Con anzianità di 4 anni nella nuova qualifica tabellare di Marinaio.

LIVELLO 7°

QUALIFICHE VERBALE MINISTERIALE 19 NOVEMBRE 1957	NUOVO INQUADRAMENTO
Applicato di agenzia	APPLICATO DI AGENZIA (8)
Timoniere marinaio	TIMONIERE MARINAIO
Aiuto motorista abilitato	AIUTO MOTORISTA ABILITATO (9)

(8) Con anzianità nella qualifica di Assistente di Agenzia di 4 anni.

(9) Con anzianità di 4 anni nella nuova qualifica tabellare di Aiuto Motorista.

LIVELLO 6°

QUALIFICHE VERBALE MINISTERIALE 19 NOVEMBRE 1957	NUOVO INQUADRAMENTO
—	—

LIVELLO 5°

QUALIFICHE VERBALE MINISTERIALE 19 NOVEMBRE 1957	NUOVO INQUADRAMENTO
Conduttore di motoscafo lagunare (10)	CONDUTTORE DI MOTOSCAFO LAGU- NARE
Gestore di bordo	GESTORE DI BORDO

(10) Sono assegnati « ad personam » al livello 4, quelli in servizio alla data di entrata in vigore della presente tabella.

LIVELLO 4°

QUALIFICHE VERBALE MINISTERIALE 19 NOVEMBRE 1957	NUOVO INQUADRAMENTO
Capitano di 2ª classe (11)	CONDUTTORE DI M/B DI STAZZA SUPERIORE ALLE 50 TONN.
Pilota motorista lagunare	CONDUTTORE DI M/B DI STAZZA NON SUPERIORE ALLE 50 TONN. (12)
Motorista navale di 2ª classe per motobattello	PILOTA MOTORISTA LAGUNARE (13)
Assistente alla navigazione e al traffico	MOTORISTA NAVALE DI 2ª CLASSE PER MOTOBATTELLO
	ASSISTENTE AL TRAFFICO E BIGLIETTERIA

(11) Sono assegnati « ad personam » al livello 3, quelli in servizio alla data di entrata in vigore della presente tabella.

(12) Il Conduttore di motoscafo lagunare ed il Pilota Motorista lagunare conducono anche motobattelli di stazza inferiore alle 25 tonnellate.

Gli stessi passano Conduttori di motobattello di stazza non superiore alle 50 tonnellate, nel caso di vacanza di posti nel relativo organico.

(13) Con anzianità nella qualifica di Conduttore di motoscafo lagunare di 4 anni.

Nota:

È soppressa la qualifica di « Assistente ai combustibili ».

LIVELLO 3°

QUALIFICHE VERBALE MINISTERIALE 19 NOVEMBRE 1957	NUOVO INQUADRAMENTO
Vice Ispettore	CAPO MOVIMENTO TRAFFICO E BIGLIETTERIA CAPO MOVIMENTO DI MACCHINA
Capitano di 1° classe	CAPITANO (14)  CONDUTTORE DI 1° DI MOTOBATTELLO (15)
Motorista navale di 1° classe per motonavi	MOTORISTA NAVALE DI 1° CLASSE PER MOTONAVI

(14) Dopo quattro anni di servizio nella qualifica di Conduttore di motobattello di stazza superiore a 50 tonnellate.

(15) Dopo otto anni di servizio nella qualifica di Conduttore di motobattello di stazza non superiore a 50 tonnellate, conteggiando a tale fine i periodi anche saltuari di servizio prestato in dette mansioni prima dell'acquisizione di tale qualifica. Per gli attuali Piloti Motoristi Lagunari sarà computato, per il raggiungimento degli otto anni di cui sopra, il 25 per cento dell'anzianità maturata nelle qualifiche di Conduttore di motoscafo lagunare e di Pilota Motorista Lagunare e, in ogni caso, per non più di 4 anni.

LIVELLO 2°

QUALIFICHE VERBALE MINISTERIALE 19 NOVEMBRE 1957	NUOVO INQUADRAMENTO
Ispettore principale Ispettore	FUNZIONARIO PRINCIPALE

LIVELLO 1°

<p>QUALIFICHE VERBALE MINISTERIALE 19 NOVEMBRE 1957</p>	<p>NUOVO INQUADRAMENTO</p>
<p>Ispettore superiore</p>	<p>FUNZIONARIO SUPERIORE</p>

**TABELLA DELLE QUALIFICHE DEL PERSONALE  
DELLA NAVIGAZIONE INTERNA (LACUALE)**

**NOTA**

Per le qualifiche generiche d'ufficio, cantiere, ecc., si fa riferimento alla tabella degli autofloferrotranvieri per le ferrovie e tranvie extraurbane di carattere ferroviario.

PAGINA BIANCA

LIVELLO 10°

QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Pontoniere	ALLIEVO MARINAIO (1) MANOVALE ADDETTO AGLI SCALI

(1) Dopo 6 mesi di navigazione passa al livello 9 con la qualifica di « marinaio ».

Nota:

- (a) « Portiere al cantiere » assorbito nella qualifica generica di « guardiano ».  
(b) « Accenditore o accudiente », « manovale carbonaio » e « carbonaio » assorbiti nella qualifica generica di « manovale ».

LIVELLO 9°

QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Fuochista Fuochista di 2° classe	FUOCHISTA
Marinaio Marinaio scelto Vice timoniere Timoniere di 2° classe	MARINAIO
Conducente di barche o chiatte	BARCAIOLO ABILITATO
Bigliettaio	AGENTE DI SCALO (2) (2a)

(2) Negli scali con limitato impegno di biglietteria può svolgere anche mansioni di pontilista.  
(2-a) Assorbe anche la qualifica di « operaio di 2° classe addetto agli scali ».

LIVELLO 8°

QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Assistente di agenzia	ASSISTENTE DI SCALO DI 2ª CLASSE (2b)
Assistente di bordo Applicato di bordo 2ª classe	MARINAIO BIGLIETTAIO (2b)
Aiuto motorista Motorista di motoscafo	MARINAIO AIUTO MOTORISTA (2b)
Fuochista abilitato	FUOCHISTA ABILITATO

(2-b) L'accesso alla qualifica si consegue, se provenienti da qualifiche inferiori, previo superamento di adeguata prova professionale.

**Nota:**

Sono soppresse le qualifiche di « distributore di magazzino » e di « sorvegliante di magazzino ».

LIVELLO 7°

QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Macchinista	MACCHINISTA
Applicato di bordo di 1 <sup>a</sup> classe	ASSISTENTE DI SCALO DI 1 <sup>a</sup>  MARINAIO APPLICATO DI BORDO
Conduttore di motoscafi Capo timoniere di 2 <sup>a</sup> classe Timoniere	TIMONIERE (3)
Motorista di m/ve	MARINAIO MOTORISTA M/VE (4)  MARINAIO AIUTO MOTORISTA FUOCHI- STA (5)

(3) Previe le prescritte abilitazioni tecnico-professionali.

(4) La qualifica di « marinaio motorista di m/ve » assomma le mansioni di marinaio e di « motorista ». « Il marinaio motorista di m/ve » non può essere adibito esclusivamente a mansioni di coperta.

Gli agenti con qualifica di motorista m/ve in forza alla data di entrata in vigore della presente tabella conservano ad personam detta qualifica.

(5) In possesso del titolo professionale di fuochista abilitato.

**LIVELLO 6°**

QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Controllore	CONTROLLORE CONDUTTORE - MOTORISTA M/FO (7) CAPO SCALO (6) OPERAIO TECNICO MOTORISTA MOTO- NAVE (8)

(6) Si accede alla qualifica per concorso in relazione all'importanza del movimento e traffico dell'impianto.

(7) Il « conduttore - motorista m/fo » è l'agente che svolge contemporaneamente mansioni di « conduttore di motoscafo » e di « motorista di motoscafo » avendone acquisito i relativi titoli professionali.

(8) L'operaio tecnico motorista di m/ve è il « motorista di motonave autorizzato » o il « marinaio motorista di m/ve » che abbia superato prove di esame tecnico-professionale di officina.

**LIVELLO 5°**

QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Capo controllore Macchinista - motorista Capo timoniere Pilota motorista	CAPO CONTROLLORE MACCHINISTA - MOTORISTA CAPO MOTORISTA (9) CONDUTTORE DI M/VE (10) CAPO SCALO P.LE (6)

(6) Si accede alla qualifica per concorso in relazione all'importanza del movimento e traffico dell'impianto.

(9) Per accedere alla qualifica è necessario il possesso del titolo professionale di « motorista di motonave autorizzato ».

(10) Per l'accesso alla qualifica è necessario il possesso del titolo professionale di « capo timoniere autorizzato ».

LIVELLO 4°

QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Capo macchinista	CAPO MACCHINISTA (11)
Capitano di 2ª classe	CAPITANO 2ª CLASSE
	CONDUTTORE - MOTORISTA MOTO-NAVE (12)

(11) Per accedere alla qualifica è necessario il possesso dei titoli professionali di « macchinista autorizzato » e di « motorista di motonave autorizzato ».

(12) Per accedere alla qualifica è necessario il possesso dei titoli professionali di « Capo timoniere autorizzato » e di « motorista di motonave autorizzato ».

Nota:

La qualifica di « Capo officina (B) » è assorbita nella qualifica generica di « Capotecnico di 1ª classe ».

LIVELLO 3°

QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Capitano di 1ª classe	CAPITANO DI 1ª CLASSE
	CONDUTTORE - MOTORISTA P.LE (13)

(13) Per accedere alla qualifica è necessario il possesso dei titoli professionali di « capitano autorizzato » e di « motorista di motonave autorizzato ».

Nota:

La qualifica di « Capo officina (A) » è assorbita nella qualifica generica di « capotecnico principale (A) ».

PROPOSTA DI LEGGE

**TABELLA DELLE QUALIFICHE DEL PERSONALE  
DELLE FUNIVIE PORTUALI**

TESTO DELLA COMMISSIONE

**TABELLA DELLE QUALIFICHE DEL PERSONALE  
DELLE FUNIVIE PORTUALI**

Abbreviazioni:

C.E.D. = Centro elaborazione dati

PAGINA BIANCA

## LIVELLO 10°

SISTEMAZIONE QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Fattorino d'ufficio (fino a 21 anni) Usciere	COMMESSO
Guardiano di giorno e di notte Guardiano scelto	GUARDIANO
Manovale	MANOVALE

## LIVELLO 9°

SISTEMAZIONE QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Dattilografo (invalido) Dattilografo di 2ª classe (uomo o donna) Dattilografo scelto	DATTILOGRAFO
Usciere capo	USCIERE
Portiere	PORTIERE
Manovratore di 2ª classe Manovratore di 1ª classe (1)	MANOVRATORE - DEVIATORE
Segnalatore di 2ª classe	SEGNALATORE
Manovale specializzato Operaio di 3ª classe (2) Chiattaiolo Fuochista	OPERAIO COMUNE

(1) Agenti in forza alla data di entrata in vigore della presente tabella con detta qualifica restano assegnati a livello 8.

(2) Agenti attualmente in forza vanno inquadrati al livello 8 se assunti con capolavoro o, se provenienti da qualifica inferiore, abbiano superato capolavoro o adeguata prova professionale. In caso contrario sarà loro data possibilità di essere sottoposti a capolavoro o adeguata prova professionale entro un anno dalla data di entrata in vigore delle tabelle e ai fini dell'inquadramento al livello 8.

LIVELLO 8°

SISTEMAZIONE QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Alunno d'ordine Stenodattilografo Segretario di 3 <sup>a</sup> classe (3) Pesatore Gestore tipo C	IMPIEGATO COMUNE
Fuochista autorizzato (Macchinista locomotive servizio interno)	FUOCHISTA AUTORIZZATO
	CAPO MANOVRATORE
Verificatore	VERIFICATORE
Segnalatore di 1 <sup>a</sup> classe	SEGNALATORE DI 1 <sup>a</sup> CLASSE
Guardialinea di 2 <sup>a</sup> classe	OPERAIO QUALIFICATO GUARDIALINEA
Operaio di 3 <sup>a</sup> classe (4)	OPERAIO QUALIFICATO
Operaio di 2 <sup>a</sup> classe	
Operaio di 1 <sup>a</sup> classe	
Capo alla sorveglianza	
	ADDETTO A PERF. E VERIF. C.E.D.

(3) Agenti attualmente in forza vanno inquadrati al livello 8 se sprovvisti di diploma di scuola media superiore o se non abbiano superato prova specifica.

(4) Se assunti con capolavoro, ovvero, se provenienti da qualifiche inferiori, abbiano superato capolavoro.

## LIVELLO 7°

SISTEMAZIONE QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Segretario di 3ª classe (5) Segretario di 2ª classe Gestore tipo B	SEGRETARIO
Macchinista locomotive	MACCHINISTA LOCOMOTIVE
Macchinista di 2ª classe E.P. Macchinista di 1ª classe E.P. Macchinista di 2ª classe elev. Macchinista di 1ª classe elev.	MANOVRATORE APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO e/o MACCHINE OPERATRICI
Capo squadra marittimo di 3ª classe	CAPO SQUADRA MARITTIMO
Capo squadra di 2ª classe (linea, parco, ferroviario)	CAPO SQUADRA (LINEA, PARCO, FERROVIARIO)
Capo posto	CAPO POSTO STAZIONI INTERMEDIE
Guardialinea di 1ª classe	OPERAIO SPECIALIZZATO GUARDIALINEA
Operaio provetto (6) Sorvegliante impianto telefonico	OPERAIO SPECIALIZZATO
Capo squadra di 2ª classe (7) (manutenzione)	
Capo squadra di 1ª classe (7) (manutenzione)	
	OPERATORE C.E.D. CAPO SALA PERF. E VERIF. C.E.D.

(5) Agenti attualmente in forza vanno inquadrati al livello 7 se in possesso di diploma di scuola media superiore o se abbiano superato prova specifica.

(6) Se promossi per anzianità.

(7) Senza comando di uomini o se promossi per anzianità.

LIVELLO 6°

SISTEMAZIONE QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Capo squadra di 2ª classe (8) (manutenzione) Capo squadra di 1ª classe (8) (manutenzione)	CAPO OPERAI MANUTENZIONE ED OFFICINA
Capo squadra di 1ª classe (linea, parco, ferroviario)	CAPO SQUADRA DI 1ª CLASSE (LINEA, PARCO FERROVIARIO)
Capo posto titolare	CAPO POSTO DI 1ª CLASSE STAZIONI INTERMEDIE
Operaio provetto (8)	OPERAIO TECNICO (9)
Capo squadra marittimo di 2ª classe (10) Capo squadra marittimo di 1ª classe	CAPO SQUADRA MARITTIMO DI 1ª CLASSE

(8) Se promosso previo superamento di prova di esame tecnico-professionale ovvero se promosso per merito comparativo o per sentenza di magistratura.

(9) Previo superamento di prova di esame tecnico-professionale.

(10) Agenti in forza alla data di entrata in vigore della presente tabella restano assegnati, fino ad esaurimento, al livello 5.

LIVELLO 5°

SISTEMAZIONE QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Segretario di 1 <sup>a</sup> classe Gestore tipo A	OPERATORE DI 1 <sup>a</sup> C.E.D.  ASSISTENTE
Capo linea di 2 <sup>a</sup> classe	CAPOLINEA DI 2 <sup>a</sup> CLASSE
Capo parco di 2 <sup>a</sup> classe	CAPO PARCO DI 2 <sup>a</sup> CLASSE
Capo tronco di 2 <sup>a</sup> classe	CAPO TRONCO DI 2 <sup>a</sup> CLASSE
Operaio capo provetto (11)	
Operaio capo provetto (12)	CAPO TECNICO

(11) Agenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente tabella, se senza comando di uomini, restano assegnati al livello 5, fino ad esaurimento.

(12) Con comando d'uomini.

## LIVELLO 4°

SISTEMAZIONE QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Segretario principale Gestore di 1ª classe	ASSISTENTE 1ª CLASSE
Capo linea di 1ª classe	CAPO LINEA DI 1ª CLASSE
Capo parco di 1ª classe	CAPO PARCO DI 1ª CLASSE
Capo tecnico	CAPO TECNICO DI 1ª CLASSE
Capo tronco di 1ª classe	CAPO TRONCO DI 1ª CLASSE
	PROGRAMMATORE C.E.D.

## LIVELLO 3°

SISTEMAZIONE QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Capo ufficio Capo gestione	CAPO UFFICIO
	PRIMO FUNZIONARIO
Capo movimento (linea, parco e linea, ferroviario)	CAPO MOVIMENTO (LINEA, PARCO E LINEA, ESERCIZIO LINEA, FERRO- VIARIO)
Capo marittimo	CAPO MARITTIMO
Capo tecnico principale	CAPO OFFICINA
	PROGRAMMATORE SUPERIORE

---

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

LIVELLO 2°

<p>SISTEMAZIONE QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858</p>	<p>NUOVO INQUADRAMENTO</p>
<p>Capo servizio</p>	<p>FUNZIONARIO PRINCIPALE</p>

PAGINA BIANCA

**TABELLA DELLE QUALIFICHE DEL PERSONALE  
DELLE FUNICOLARI TERRESTRI E AEREE ASSIMILATE  
PER ATTO DI CONCESSIONE ALLE FERROVIE**

PAGINA BIANCA

LIVELLO 10°

Inserviente	COMMESSE
Usciere	
Fattorino d'ufficio	
Guardiano di giorno e di notte	GUARDIANO
Guardasala	
Pulitore	MANOVALE
Manovale	

LIVELLO 9°

Dattilografo	DATTILOGRAFO
Dattilografo scelto	
Dattilografo di 2ª classe	
Conduttore frenatore	CONDUTTORE FRENATORE
Operaio di manutenzione sede e armarmento	ARMATORE
Operaio di 3ª classe (1)	OPERAIO COMUNE
Alunno di stazione	IMPIEGATO DI STAZIONE

(1) Agenti attualmente in forza vanno inquadrati al livello 8 se assunti con capolavoro o, se provenienti da qualifica inferiore, abbiano superato capolavoro o adeguata prova professionale. In caso contrario sarà loro data possibilità di essere sottoposti a capolavoro o adeguata prova professionale entro un anno dalla data di entrata in vigore delle tabelle e ai fini dell'inquadramento al livello 8.

LIVELLO 8°

Alunno d'ordine Stenodattilografo Segretario di 3 <sup>a</sup> classe (2)	IMPIEGATO COMUNE
Conduttore p.le	CONDUTTORE FRENATORE P.LE
Operaio di 3 <sup>a</sup> classe (3) Operaio di 2 <sup>a</sup> classe Operaio di 1 <sup>a</sup> classe Meccanico motorista Guidatore	OPERAIO QUALIFICATO
Sottocapo (stazioni e gestioni)	SOTTOCAPO (STAZIONI E GESTIONI)

(2) Agenti attualmente in forza vanno inquadrati al livello 8 se sprovvisti di diploma di scuola media superiore o se non abbiano superato prova specifica.

(3) Se assunti con capolavoro, ovvero, se provenienti da qualifiche inferiori, abbiano superato capolavoro.

LIVELLO 7°

Segretario di 3 <sup>a</sup> classe (4) Segretario di 2 <sup>a</sup> classe	SEGRETARIO
Capo stazione (abilitato ai servizi cumulativi)	CAPO STAZIONE (ABILITATO AI SERVIZI CUMULATIVI)
Controllore	CONTROLLORE SU FUNICOLARE
Operaio elettromeccanico Capo operaio	OPERAIO SPECIALIZZATO

(4) Agenti attualmente in forza vanno inquadrati al livello 7 se in possesso di diploma di scuola media superiore o se abbiano superato prova specifica.

LIVELLO 6°

	OPERAIO TECNICO
--	-----------------

LIVELLO 5°

Segretario di 1ª classe Contabile cassiere	ASSISTENTE
Capo movimento	CAPO MOVIMENTO E TRAFFICO
Capo officina	CAPO OFFICINA

LIVELLO 4°

Segretario principale	ASSISTENTE DI 1ª CLASSE
Ispettore e capo movimento	CAPO MOVIMENTO E TRAFFICO DI 1ª CLASSE
Capo tecnico (a.p.)	

LIVELLO 3°

	CAPO UFFICIO
--	--------------